

<http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n-142011---direttiva-decertificazione/faq-domande-frequenti.aspx>

Applicazione delle disposizioni ai gestori di pubblici servizi

I gestori di pubblici servizi in qualità di stazioni appaltanti sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni di cui all' art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modificano il DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 ?

Le nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che modificano il DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, non mutano in alcun modo l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa che, ai sensi dell'art.2, disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

Di conseguenza, i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all'art. 40 del cit. DPR n. 445 del 2000 solo nei rapporti con l'utenza e nei rapporti tra loro. Al di fuori di questi casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i certificati con la dicitura di cui all'art. 40 in quanto operano a tutti gli effetti quali soggetti privati. Si rammenta, infatti, che i soggetti privati possono consentire alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ma non sono tenuti ad accettarle.

In particolare tali soggetti, in qualità di stazioni appaltanti, possono accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti sulla base della certificazione recante la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» prodotta dal diretto interessato.